

Rottamazione delle cartelle



Con il decreto fiscale collegato alla **legge di Bilancio 2017** (D.L. n. 193/2016) è possibile definire in via agevolata i **ruoli** affidati agli agenti della riscossione **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016**, mediante il pagamento integrale, anche dilazionato delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di:

- capitale e interessi;
- aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non è, invece, dovuto il pagamento di:

- sanzioni;
- interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Possono essere oggetto della **rottamazione** anche le cartelle per le quali è già in corso un **piano di rateazione**, a condizione però che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Per accedere alla rottamazione, il contribuente presenta un'**istanza** all'agente della riscossione (**modello DA1**) **entro il 31 marzo 2017**, nella quale indicare, tra l'altro, la modalità di pagamento scelta, nonché l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.

Equitalia comunica ai contribuenti, **entro il 31 maggio 2017**, l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento può essere effettuato integralmente entro luglio 2017 o in forma rateale, nel **massimo di 5 rate** di pari ammontare (3 rate nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi (da calcolarsi a decorrere dal 1° agosto 2017). In caso di pagamento rateale, il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018.

COSA È

Decreto fiscale: rottamazione cartelle in cinque rate estesa anche al 2016

di Saverio Ciniéri - Dottore commercialista in Francavilla Fontana

Rottamazione anche per i carichi affidati a Equitalia nel 2016, rateizzazione in cinque rate - di cui tre da versare nel 2017, due nel 2018, fermo restando l'obbligo di pagare almeno il 70% nel 2017 - termini più lunghi per la presentazione della domanda di adesione alla procedura, che cambia anche nei tempi e nelle modalità in cui Equitalia avviserà i debitori. Sono solo alcune delle modifiche contenute negli emendamenti al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, approvati dalla Camera dei Deputati in sede referente.

La rottamazione dei ruoli affidati ad Equitalia, così come definita nell'art. 6 del decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) cambia radicalmente **forma e sostanza**.

Infatti, a seguito dell'approvazione di alcuni **emendamenti** in sede referente da parte delle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) della Camera, si cerca di correggere alcuni aspetti che rischiano di determinare l'insuccesso della sanatoria.

Da più parti, infatti, si è osservato come la norma fosse **troppo stringente** nei tempi concessi per la dilazione e, quindi, **poco appetibile** per i contribuenti.

Con gli emendamenti approvati (che, considerata l'elevata probabilità del voto di fiducia, possono considerarsi confermati), si mette mano a questi aspetti, ma non solo, cercando di anche rendere più funzionale una norma che è di fondamentale importanza per garantire il successo dell'intera "operazione Equitalia" (destinata a scomparire nel 2017 per lasciare il posto al nuovo ente "Agenzia delle entrate-Riscossione").

Sugli emendamenti al decreto fiscale:

- Decreto fiscale: risolto il problema della rettifica delle dichiarazioni
- Decreto fiscale, semplificazioni: via libera alla sospensione feriale degli avvisi bonari
- Decreto fiscale: voluntary bis anche per chi ha già aderito
- Decreto fiscale, comunicazioni trimestrali IVA: sanzioni al ribasso

Nuova rateazione

Per prima cosa, viene modificata la possibilità di chiedere la rateazione dell'importo dovuto.

Resta inteso che, sostanzialmente, la **procedura non cambia** (anche se, come si dirà appresso, cambiano le date): il contribuente dovrà chiedere ad Equitalia di aderire alla sanatoria ed Equitalia comunicherà allo stesso il *quantum* dovuto.

Invece, ciò che cambia sono:

- il **numero di rate** che si possono chiedere (si passa da 4 a 5 rate);
- la **percentuale del debito** da saldare nel 2017 e nel 2018.

Sul primo aspetto, la norma originaria prevede che:

- il pagamento può essere fatto in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo);
- in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari a 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari a 1/6 delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Con la **nuova versione** della norma, invece, la situazione che si prospetta è la seguente:

- il pagamento può essere fatto in unica soluzione o in **cinque rate di pari ammontare** (sulle quali, rimangono confermati gli interessi del 4,5% annuo);
- per l'anno **2017**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre**;
- per l'anno **2018**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile** e settembre.

In merito, invece, alla percentuale da saldare, vengono introdotti alcuni limiti dettati, forse, dalla necessità di garantire un determinato gettito nel 2017. Infatti, si prevede che:

- il **70%** delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017;
- il restante **30%** nell'anno 2018.

In definitiva, la **nuova rateazione** è:

31 luglio 2017	24%
30 settembre 2017	23%
30 novembre 2017	23%
30 aprile 2018	15%
30 settembre 2018	15%

Nuova procedura

Sostanzialmente la procedura non cambia. Ci sono, tuttavia, alcune novità. Innanzitutto, cambiano le date entro cui chiedere l'adesione e ricevere la risposta da parte di Equitalia:

- il contribuente deve inviare il modulo di adesione - **modello DA1** - **entro il 31 marzo 2017** (attualmente la data è fissata al 23 gennaio 2017);

Leggi anche [Decreto fiscale, rottamazione ruoli: come presentare il modello DA1](#)

- Equitalia deve comunicare il *quantum* dovuto entro il **31 maggio 2017** (ora 24 aprile 2017).

In aggiunta, viene disposto che:

- entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può **integrare** la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
- Equitalia fornisce ai debitori i **dati necessari** ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli o sull'area riservata del proprio sito internet istituzionale;
- entro il **28 febbraio 2017**, Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione relativa agli accertamenti esecutivi (art. 29, comma 1, lettera b, ultimo periodo, D.L. n. 78/2010), ovvero notificato l'avviso di addebito INPS.

Decadenza

Un ulteriore punto che risulta modificato riguarda le ipotesi di decadenza dalla sanatoria e le conseguenze che si verificano in capo al contribuente.

Anche in questo caso, la norma non cambia nella sostanza:

- in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della sanatoria;

- in tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Con riferimento alla preclusione ad ogni ulteriore rateizzazione, però, si registra una **novità**: limitatamente ai **carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione** in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la preclusione alla rateizzazione non opera se, alla data di presentazione del modulo DA1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo ovvero dell'avviso di addebito INPS.

Effetti della richiesta di sanatoria

Resta confermato che, a seguito della presentazione della domanda di accesso alla sanatoria, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.

In aggiunta, viene ora previsto che, fermo restando quanto previsto per chi ha già in essere rateazioni pendenti (le cui regole non subiscono modifiche), sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Altre novità

Oltre a quanto detto sin qui, si segnalano altre novità degne di rilievo:

- la sanatoria viene estesa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di **composizione della crisi da sovraindebitamento** (legge 27 gennaio 2012, n. 3): in tal caso, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore;

- per le sanzioni amministrative per **violazioni al Codice della strada**, viene specificato che la sanatoria si applica **limitatamente agli interessi**;

- le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019,

- la definizione agevolata può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato;

- con il nuovo art. 6-*bis*, si permette la rottamazione **anche nei Comuni dove non opera Equitalia**.

Rottamazione delle cartelle nelle procedure concorsuali: come fare?

di Gilberto Montecchi - Marco Biolchini - Dottori commercialisti - Beta Commercialisti Associati

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 prevede che l'adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali possa avvenire anche se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali. Viene, infatti, stabilito che le somme da versare per effetto della definizione dei ruoli possano essere pagate *ex lege* con il ricavato della liquidazione dell'attivo prima del riparto tra gli ulteriori creditori, privilegiati o chirografari che siano. Quanto previsto dal decreto vale, oltre che per il fallimento, anche per il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria e le procedure di sovraindebitamento. Quali sono i soggetti legittimati a farne richiesta? Qual è l'iter autorizzativo da seguire?

Per effetto dell'art. 6 del **decreto fiscale** (D.L. n. 193/2016, convertito con la legge n. 225/2016), collegato alla **legge di Bilancio 2017** è stata introdotta una **sanatoria delle cartelle di pagamento** (ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione, con solo alcune esclusioni) e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito.

In estrema sintesi, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, presentando apposita domanda, si potrà beneficiare dell'azzeramento delle **sanzioni amministrative**, comprese quelle contributive, nonché degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Restano dunque dovuti:

- il capitale e gli interessi non di mora (calcolati fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente);
- le somme maturate a favore dell'Agente a titolo di aggio (che dovrà essere ricalcolato solo sugli importi dovuti);
- le spese per le procedure esecutive.

Leggi anche [Decreto fiscale: da Equitalia alle comunicazioni IVA, tutte le novità](#)

Il comma 13 dell'art. 6 del decreto fiscale prevede che l'adesione alla sanatoria possa avvenire anche se il **debitore è sottoposto a procedure concorsuali**.

È infatti previsto che le somme da pagare per effetto della definizione costituiscono un **credito prededucibile** *ex* articoli 111 e 111-*bis* della legge Fallimentare. La conseguenza è che le somme da versare per effetto della definizione possono essere pagate *ex lege* con il ricavato della liquidazione dell'attivo, prima del riparto tra gli ulteriori creditori, privilegiati o chirografari che siano.

Quanto precede vale, oltre che per il fallimento, anche per il concordato preventivo, nelle sue varie "versioni", per la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria e può dare utili riflessi anche nelle procedure di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili.

Con riguardo alle principali procedure concorsuali occorre valutare quali siano i **soggetti legittimati** a farne richiesta e l'iter autorizzativo da seguire, per poi soffermarsi sul merito delle scelte in termini di **convenienza**. Il tutto considerando che il termine ultimo per l'adesione è il **31 marzo 2017**.

Procedura fallimentare

Nella procedura fallimentare, la scelta di accedere alla definizione dei ruoli spetta senza dubbio al **Curatore**. Trattandosi di atto assimilabile alla transazione, o comunque di atto di straordinaria amministrazione, è tuttavia necessaria l'autorizzazione del **Comitato dei Creditori** ex art. 35 L.F. e, ove ne ricorrano le condizioni, la previa comunicazione al Giudice Delegato.

Quanto alla **valutazione di convenienza**, dando per scontata la presenza di liquidità disponibile per far fronte alle scadenze previste nel piano di ridefinizione, il Curatore dovrà pervenire alla decisione contemperando i diversi effetti generati, da un lato, dalla riqualificazione delle rate come crediti prededucibili e, dall'altro, dalla contrazione dei debiti a ruolo.

Aderendo alla "rottamazione", infatti, a fronte di una riduzione del passivo fallimentare privilegiato (oltre ad una quota in chirografo data dall'aggio di riscossione) – con conseguente "liberazione" di attivo a beneficio degli altri creditori – il Curatore si troverà a dover gestire l'incremento delle passività prededucibili, che dovranno essere soddisfatte fuori riparto e con priorità rispetto a taluni creditori che, in assenza di adesione, avrebbero goduto di un previo soddisfacimento in virtù di privilegi di grado superiore rispetto ai debiti "rottamati".

Discriminante per la decisione è la valutazione prospettica del Curatore circa l'entità della modificazione che si avrà sul **procedimento di ripartizione**. Laddove si ritenga con sufficiente certezza (diventa allora dirimente lo stato di avanzamento della procedura) che – dati l'attivo complessivamente liquidabile, l'ammontare delle rate in prededuzione e la contrazione del passivo per l'eliminazione di sanzioni e interessi di mora – la "rottamazione" dei ruoli comporterà unicamente un'alterazione dell'ordine temporale dei pagamenti, allora il Curatore propenderà logicamente per l'accesso all'istituto posto che in quel caso sarebbe evitato l'effetto "distorsivo" della norma.

Laddove, invece, si ritenga che l'impatto degli elementi di cui sopra possa comportare un **pregiudizio per i diritti** di quei **creditori** che potrebbero ricevere un trattamento peggiorativo rispetto all'ipotesi di normale svolgimento della procedura a causa dell'utilizzo di attivo per far fronte alle rate prededucibili, allora il Curatore dovrà rinunciare a tale possibilità.

Concordato preventivo

Nel caso di concordato preventivo, si ritiene che la **legittimazione** permanga in capo al **debitore**, che dovrà presentare al Tribunale (nel caso in cui la procedura sia ancora nella fase di riserva) ovvero al Giudice delegato (nel caso in cui il concordato sia già stato ammesso) istanza per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Degli effetti generati dalla "rottamazione" si dovrà ovviamente tenere conto nelle more della **predisposizione del piano** ovvero prima della votazione, con una modifica che verosimilmente richiederà un'attestazione integrativa.

Dopo l'omologazione, se il concordato consiste nella cessione dei beni, il legittimato è il **Liquidatore giudiziale**, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori.

Se, al contrario, si tratta di un concordato con continuità aziendale, la legittimazione permane in capo al debitore, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.

Gli elementi in base ai quali valutare la convenienza sono sostanzialmente i medesimi che deve seguire il Curatore Fallimentare, con la considerazione che nel concordato preventivo – fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 160, co. 2, L.F. – dovendosi pagare per intero i crediti privilegiati, ricorrendone i presupposti finanziari (i.e. liquidità disponibile per far fronte ai pagamenti) l'adesione risulta pressoché sempre conveniente in quanto in grado di liberare risorse a favore dei creditori chirografari.

Accordi di ristrutturazione del debito

Un'ultima annotazione sugli istituti non concorsuali previsti dalla legge Fallimentare. In caso di accordi di ristrutturazione del debito e di **piani di risanamento attestati**, posto che il

soggetto legittimato ad agire resta evidentemente il debitore, l'inserimento nel piano dell'adesione alla sanatoria de quo, ne agevolerà senz'altro l'attuazione, riducendosi il passivo da ristrutturare/soddisfare.

Nel caso di **piani in corso di esecuzione**, l'opportunità di aderire andrà valutata, oltre che in termini di sostenibilità finanziaria, anche in relazione alla necessità di una riattestazione.

DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO 2017 - 23 DICEMBRE 2016

Decreto fiscale: la rottamazione delle ingiunzioni

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista e revisore contabile, esperto finanza territoriale

Gli Enti locali e i Comuni possono procedere alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali. È quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, dopo le modifiche inserite nel corso dell'iter di conversione in legge. Nella prima versione del decreto, infatti, la definizione agevolata prevedeva una limitazione alla sola parte della riscossione coattiva locale operata tramite ruolo, con esclusione della parte operata dai Comuni tramite ingiunzione, direttamente o attraverso gli affidamenti.

La rottamazione delle ingiunzioni fiscali è stata introdotta nel **decreto fiscale** collegato alla legge di Bilancio 2017, in sede di conversione in legge n. 225/2016.

Leggi anche [Decreto fiscale, entrate locali: ingiunzione di pagamento fuori dalla rottamazione](#)

Entrate contenute in ingiunzioni fiscali

Viene prevista la facoltà delle regioni e degli enti locali di definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Definizione facoltativa: procedura

Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di **ingiunzione fiscale**, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, **entro 60 giorni** dalla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 225/2016), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Gli enti territoriali, **entro 30 giorni**, danno notizia dell'adozione dell'atto che concede l'agevolazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

I contenuti del provvedimento dell'ente

Nel provvedimento che concede l'agevolazione gli enti territoriali stabiliscono anche:

- il **numero di rate** e la relativa **scadenza**, che non può superare il **30 settembre 2018**;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua **volontà di avvalersi della definizione agevolata**;
- i **termini per la presentazione dell'istanza** in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Sospensione dei termini

A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Mancato versamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione **non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Applicazione delle norme sulla definizione agevolata delle somme iscritte nelle cartelle

A questa definizione si applicano i commi 10 e 11 dell'art. 6, D.L. n. 193/2016, riguardanti i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata e il caso delle sanzioni al Codice della strada.

In particolare, il comma 10 dispone sono escluse dalla procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

- risorse proprie tradizionali UE: si tratta dei dazi doganali, dei contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e l'IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Il comma 11 dispone che la definizione agevolata si applica, per le sanzioni amministrative per **violazioni del Codice della strada**, limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, legge n. 689/1981. L'art. 27 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Regioni a statuto speciale e Province autonome

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti (art. 6-*ter*).

Rottamazione delle ingiunzioni di pagamento: la nota IFEL

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. La facoltà è stata introdotta in fase di conversione del decreto. In considerazione del ristretto termine per deliberare l'eventuale applicazione della definizione agevolata alle posizioni oggetto di ingiunzione (attualmente fissato al 1° febbraio 2017), l'IFEL ha pubblicato due schemi deliberativi, una deliberazione consiliare e un regolamento.

Il D.L. n. 193/2016 ha previsto la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. Si tratta di una **facoltà** che va esercitata, mediante **delibera del consiglio comunale**, adottata "con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate" e quindi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 dicembre 2016), e quindi **entro il prossimo 1° febbraio 2017** (e non entro la data ultima di approvazione dei bilanci comunali, oggi fissata al 28 febbraio 2017).

A tale proposito, l'IFEL mette a disposizione dei Comuni - in ragione del ristretto termine per deliberare l'eventuale applicazione della definizione agevolata alle posizioni oggetto di ingiunzione:

- uno [schema di deliberazione consiliare](#)
- uno [schema di regolamento](#)

La nuova disciplina presenta alcuni **profili di incertezza**.

Società in house

In primo luogo, il decreto fiscale fa riferimento alle **ingiunzioni fiscali** notificate negli anni dal 2000 al 2016 "dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione [...]". Non sono espressamente richiamate le **società in house dei Comuni** che pur risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, per le quali non è necessariamente prevista l'iscrizione all'albo.

Trattandosi di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'IFEL ritiene che il Comune possa legittimamente disporre la **definizione agevolata anche per le ingiunzioni notificate** dalle società in house.

Entrate definibili

Altro problema di carattere generale attiene all'arco temporale e alla tipologia di entrate eventualmente definibili.

La norma riguarda espressamente la definizione agevolata delle "**entrate, anche tributarie**" degli enti territoriali, comprendendo quindi le entrate sia tributarie che patrimoniali.

Il decreto fiscale, peraltro, introduce una disciplina applicativa **specificata e differenziata** rispetto alla definizione agevolata ruoli, che prevede l'abbuono delle sole sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre **rimette alle decisioni delle amministrazioni locali** la regolamentazione dei criteri e delle modalità di accesso alla definizione agevolata.

La formulazione dell'articolo lascia pertanto **ampi margini di autonomia** agli enti rispetto ai criteri direttamente normati previsti per i carichi inclusi nei ruoli affidati all'Agente della riscossione.

L'IFEL non ravvisa pertanto alcun ostacolo normativo alla possibilità di prevedere la definizione agevolata **solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate** di propria competenza.

Ad esempio

Il Comune potrà:

- disporre la definizione agevolata solo per le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2010 (in ragione del carattere più vetusto dei crediti e della connessa minore probabilità di realizzo del dovuto);
- prevedere la definizione solo per alcune entrate (in ragione di criteri di opportunità quali le maggiori difficoltà specifiche - interpretazioni normative incerte, gravosità gestionale, ampiezza del contenzioso - anche di carattere meramente organizzativo).

Quote oggetto di abbattimento

Diversamente dall'analoga definizione dei carichi iscritti nei ruoli, per quanto riguarda la definizione agevolata delle ingiunzioni il decreto fiscale limita la facoltà all'esclusione delle **sole sanzioni**, ma **non anche degli interessi di mora** previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento generale sulle entrate. Al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi.

Violazioni del Codice della Strada

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata comporta l'abbattimento degli interessi (analogamente a quanto previsto per la procedura dei ruoli), in questo caso compresi quelli moratori, oltre che della maggiorazione di 1/10 per ogni semestre.

Rateizzazioni

Ulteriore specificazione meritano le ingiunzioni di pagamento oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Nonostante esse non vengano espressamente richiamate, secondo l'IFEL non si ravvisano ostacoli normativi ad una regolamentazione simile a quella prevista per i carichi inclusi nei ruoli. Analogo discorso anche per i crediti comunali inclusi nelle proposte di accordo o del piano del consumatore.

Nel caso in cui l'ente abbia incluso nella medesima ingiunzione di pagamento crediti di diversa natura o crediti della medesima natura ma con riferimento a più annualità d'imposta, è opportuno offrire al debitore, analogamente alle cartelle di pagamento, la possibilità di definire anche le singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento.

A cura della Redazione

[IFEL, nota 19/12/2016](#)

DALLA FONDAZIONE STUDI CONSULENTI LAVORO - 30 DICEMBRE 2016

Rottamazione anche per le sanzioni ai professionisti che prestano assistenza

fiscale

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, il Legislatore ha dato il via alla rottamazione dei ruoli. In particolare, le sanzioni rottamabili sono quelle derivanti da violazioni tributarie. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia che già dall'anno 2007 le sanzioni irrogate ai professionisti per tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, nella loro qualità di intermediari, possono essere oggetto di rottamazione dei ruoli.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato l'approfondimento del 30 dicembre 2016, dedicato alla **rottamazione delle sanzioni tributarie**. Le sanzioni per violazioni tributarie, in particolare, sono quelle previste dal D.Lgs. n. 472/1997.

Sanzioni rottamabili

Le sanzioni rottamabili, in materia di imposte dirette, indirette e di registro, riguardano:

- omessi o ritardati versamenti diretti (saldo, acconto, periodici)
- omessa dichiarazione
- dichiarazione infedele
- mancata ottemperanza a richieste di uffici finanziari o Guardia di finanza
- omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili
- omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti
- omessa o infedele comunicazione annuale dati IVA
- mancata emissione (o emissione per importi inferiori) di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto
- omessa o incompleta dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività
- rimborsi non spettanti
- omessa tenuta o conservazione della contabilità
- compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti.

Soggetti che prestano assistenza fiscale

Un discorso a parte meritano le **sanzioni applicabili** ai soggetti abilitati a prestare **assistenza fiscale**. La **legge Finanziaria 2007** ha riconosciuto anche alle violazioni compiute dai professionisti intermediari l'applicazione delle sanzioni previste per violazioni tributarie.

Le sanzioni riconducibili nelle ipotesi della rottamazione dei ruoli sarebbero così quelle applicate per:

- **infedeltà del visto di conformità** dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- **infedeltà dell'asseverazione** in ordine alla corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione;
- **infedeltà della certificazione tributaria** da parte del professionista;

- inadempimento degli obblighi dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale;
- **tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari abilitati

Già dall'anno 2007, quindi, le sanzioni irrogate ai professionisti per **tardiva od omessa presentazione** delle dichiarazioni dei redditi, nella loro qualità di intermediari, possono essere oggetto di rottamazione dei ruoli.

Questo significa che le cartelle esattoriali per tali sanzioni, ma anche per sanzioni amministrative inerenti **l'infedele apposizione del visto di conformità** e delle **asseverazioni tributarie**, possono essere rottamate con il solo pagamento degli aggi esattoriali e delle spese di notifica.

Una disposizione legislativa non di poco conto, che consentirà di chiudere numerosi contenziosi in essere dato che la domanda di rottamazione comporta l'implicito impegno a rinunciare ai giudizi pendenti riguardanti i carichi oggetto della richiesta.

A cura della Redazione

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, approfondimento 30/12/2016

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA - 09 DICEMBRE 2016

Decreto fiscale, rottamazione dei ruoli: quando conviene?

di Francesco Naio - Morri Rossetti e Associati

Il decreto fiscale ha introdotto regole dettagliate in tema di rottamazione dei ruoli: il contribuente potrà accedere al beneficio entro il 31 marzo 2017, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora e di dilazione sui carichi pendenti derivanti da ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Il contribuente dovrà tener conto dei tempi stringenti previsti dalla normativa (l'ultima rata dovrà essere corrisposta entro e non oltre il mese di settembre 2018), nonché del fatto che l'omesso, parziale o tardivo versamento anche di una sola delle rate comporta la decadenza non solo dalla dilazione, ma dalla stessa definizione agevolata dei ruoli, con ripristino della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza. Un'attenta valutazione richiede anche la possibilità di definire i carichi oggetto di contenzioso.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 225 del 2016, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) che, *inter alia*, ha inteso determinare con esattezza i margini di operatività della nuova **rottamazione dei ruoli**.

Il contribuente ha **tempo fino al 31 marzo 2017** per proporre, a mezzo dell'apposita modulistica predisposta e pubblicata sul sito internet di Equitalia (modello DA1), l'istanza per accedere al beneficio.

Leggi anche [Rottamazione ruoli: come compilare il nuovo modello di adesione](#)

La mancata osservanza del **termine** per la presentazione della dichiarazione all'Agente della riscossione, da intendersi come **perentorio**, comporta l'impossibilità di accedere alla definizione.

A seguito della presentazione della dichiarazione l'Agente della Riscossione ha l'obbligo di attivarsi **entro il 31 maggio 2017** al fine di comunicare al contribuente le somme dovute, eventualmente predisponendo il relativo piano di dilazione (ove richiesto). Inoltre è stato previsto che entro il termine del **28 febbraio 2017** Equitalia provvederà ad avvisare quest'ultimo, a mezzo posta ordinaria, della eventuale sussistenza di carichi affidati nel corso

del 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulti ancora notificata cartella di pagamento ovvero avviso di accertamento esecutivo o di addebito INPS.

Si tratta indubbiamente di una rottamazione, per così dire, di **ampio respiro**, se non altro con riguardo ai profili temporali. La norma, infatti, ha inteso sanare un arco di ben **sedici annualità**.

Nel dettaglio, la nuova disciplina di cui all'art. 6 del decreto fiscale prevede che i carichi pendenti derivanti da ruoli (accertamenti esecutivi inclusi) affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 potranno essere saldati mediante la corresponsione:

- della sorte capitale;
- degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, maturati nel periodo intercorrente tra il giorno immediatamente successivo a quello di scadenza del pagamento e la data di esecutività del ruolo;
- dell'aggio, oltretutto delle spese previste per rimborso notifica e per eventuali procedure esecutive.

Le somme prese in considerazione dal decreto sono quelle iscritte e riscosse tramite ruolo, aventi natura tributaria ovvero patrimoniale, provenienti da qualsivoglia Ente impositore, inclusi Comuni e Regioni. Il pagamento delle somme sopra elencate comporta l'automatico scarico degli importi residui. Restano, invece, escluse dagli importi dovuti le sanzioni, nonché gli interessi di mora e di dilazione.

Il decreto, tuttavia, precisa che il beneficio della rottamazione dei ruoli non si estende indiscriminatamente ad ogni somma, rimanendo **espressamente esclusi** gli importi relativi a:

- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (dazi e accise), nonché IVA all'importazione;
- somme recuperate in relazione alla concessione di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie di natura penale;
- altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli Enti previdenziali;
- entrate regionale e degli Enti Locali.

Un discorso a parte, sulla scorta del comma 11 della disposizione in esame, va fatto per le sanzioni derivanti da **violazioni del Codice della Strada**, atteso che per queste ultime è effettivamente ammessa la definizione, ma unicamente per gli importi aggiuntivi.

Leggi anche [Decreto fiscale: multe stradali, definizione agevolata a maglie strette](#)

In altre parole, con riferimento a tali somme la rottamazione opera esclusivamente per gli interessi, rimanendo di converso intatto l'obbligo conseguente ai profili sanzionatori.

La disciplina prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 produce l'effetto della **sospensione dei termini** previsti per la **prescrizione** e la **decadenza** dal recupero dei carichi pendenti. Ciò implica, stante la previsione di cui al comma 5, che l'Agente della riscossione non potrà procedere all'avviamento di nuove azioni esecutive, né all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non sarà possibile, inoltre, proseguire le procedure di recupero coattivo in corso, purché non abbia ancora avuto luogo il primo incanto con esito positivo o, in alternativa, non sia stata proposta istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti sottoposti a pignoramento.

Restano salve, naturalmente, le misure cautelari iscritte anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione di accesso al beneficio.

Il decreto fiscale prevede, altresì, la possibilità di rateizzare il *quantum* dovuto in base al ricalcolo effettuato a seguito di rottamazione dei ruoli in un massimo di **cinque rate**:

- le prime tre, da corrispondere nel 2017, copriranno il **70%** dell'importo dovuto,
- le ultime il restante **30%**.

Sulle rate a partire dal 1° agosto 2017, inoltre, verrà applicato il tasso del 4,5% annuo per interessi di mora.

Leggi anche Decreto fiscale, rottamazione cartelle: quali interessi sul capitale?

Ove il contribuente acceda al beneficio della dilazione, tuttavia, dovrà tener conto dei **tempi piuttosto stringenti** previsti dalla normativa: l'ultima rata, infatti, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il mese di settembre 2018.

Inoltre dovrà considerare che l'omesso, **parziale o tardivo versamento** anche di una sola delle rate previste comporterà la decadenza non solo dalla dilazione, ma dalla stessa definizione agevolata dei ruoli, con conseguente obbligo di pagamento in un'unica soluzione e ripristino della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza finalizzati al recupero dei carichi.

Una nota a margine della dilazione.

La mancata applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (espressamente contemplata dallo'art. 6, comma 6, D.L. n. 193/2016) comporta, oltre all'impossibilità di proroga della rateizzazione concessa, anche la rinuncia a eventuali piani di dilazione già in corso.

Ne consegue una doverosa attività di monitoraggio e valutazione: il contribuente dovrà vagliare con attenzione la convenienza e le effettive possibilità di dar corso alla nuova rateizzazione, onde evitare di versare nella situazione di non riuscire a pagare entro i termini e con le modalità previste il *quantum* dovuto e definito in sede di rottamazione dei ruoli.

È inoltre da valutare un ulteriore, **duplice profilo**:

- ove dilazioni precedentemente concesse risultino già scadute, sarà comunque possibile rottamare gli importi residui;
- ove, invece, una dilazione di pagamento sia già in corso, al fine di accedere alla definizione agevolata di cui alla normativa in esame sarà necessario provvedere al previo versamento delle rate residue previste per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Un ultimo profilo di interesse riguarda la possibilità di definire gli importi iscritti a ruolo che siano **oggetto di contenzioso**.

L'art. 6, comma 2, prevede la possibilità di "rottamare" anche tali somme, previa indicazione, nella dichiarazione, delle pendenze e consequenziale rinuncia ai ricorsi. Sarà altresì possibile scegliere di procedere a una definizione parziale dei carichi in contenzioso, scegliendo di rottamarne alcuni e di proseguire il giudizio in relazione alle pendenze rimanenti.

È chiaro che la possibilità di definire, *in toto* o in parte, i carichi oggetto di contenzioso presuppone, ancora una volta, un'attenta valutazione, da parte del contribuente, della **strategia processuale**, ad esempio valutando l'opportunità di chiedere un rinvio in attesa dell'accoglimento dell'istanza per accedere al beneficio.

Più in generale, il contribuente dovrà vagliare l'effettiva tenuta delle proprie ragioni in sede di contenzioso, ma anche effettuare un più scontato esame della convenienza economica di tale opzione, dovendo pur sempre considerare l'entità effettiva degli importi residui a seguito della definizione e i relativi tempi di corresponsione.

Tavole di sintesi

Cartella di pagamento conseguente ad avviso di accertamento per omesso versamento IRPEF, con applicazione di interessi da ritardata iscrizione e interessi di mora, nonché relative sanzioni pari al 30% dell'imposta non corrisposta.

Somme dovute	in base a cartella di pagamento	a seguito di rottamazione
IRPEF	13.800,67	13.800,67
Interessi da ritardata iscrizione	151,24	151,24
Interessi di mora	553,54	-
Sanzioni per omesso versamento	4.140,20	-
Aggio della riscossione	1.491,65	1.491,65
Spese di notifica	5,88	5,88
Totale euro	20.143,18	15.449,44

Cartella di pagamento conseguente ad avviso di accertamento avente ad oggetto la contestazione di maggiore IVA, con applicazione di interessi da ritardata iscrizione e interessi di mora, nonché relative sanzioni pari al 100% dell'imposta non corrisposta.

Somme dovute	in base a cartella di pagamento	a seguito di rottamazione
IVA	9.800	9.800
Interessi da ritardata iscrizione	107,40	107,40
Interessi di mora	393,07	-
Sanzioni	9.800	-
Aggio della riscossione	1.608,04	1.608,04

Spese di notifica	5,88	5,88
Totale Euro	21.714,39	11.521,32

COME SI RICHIEDE

ALLARGATO L'AMBITO DELLE SOMME DEFINIBILI - 02 DICEMBRE 2016

Rottamazione ruoli: arriva il nuovo modello

Equitalia ha reso disponibile il nuovo modello per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata - c.d. rottamazione dei ruoli, prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. Novità importanti per quanto concerne le somme definibili: ora vi rientrano tutte quelle relative ai carichi affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2016.

Con il comunicato stampa del 2 dicembre 2016, Equitalia ha reso **disponibile il nuovo modello** che consente ai contribuenti di richiedere l'accesso alla **rottamazione dei ruoli**.

Il modulo deve essere presentato presso gli sportelli Equitalia oppure inviato, con copia di un documento identificativo, all'indirizzo di posta elettronica (email o pec) riportato sul modulo nonché sul portale della società.

A seguito delle modifiche apportate al testo del decreto fiscale nel corso dell'*iter* di conversione in legge n. 225 del 2016, le somme che rientrano nella definizione agevolata sono quelle riferite ai **carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016**.

Il **termine ultimo** per presentare la richiesta di adesione è il **31 marzo 2017**.

A coloro che hanno aderito verranno inviati da parte di Equitalia, entro il **31 maggio 2017**:

- una comunicazione con l'indicazione dell'importo dovuto;
- i bollettini con le date di scadenza dei pagamenti.

Unica rata o più rate

E' possibile effettuare il pagamento anche in un'**unica soluzione**; in tal caso la scadenza è fissata nel mese di **luglio 2017**.

Per quanti preferiscono pagare a rate (limite **massimo** di **cinque rate**) l'ultima scadenza è fissata a **settembre 2018**.

Dove pagare

Il pagamento potrà essere effettuato:

- con la domiciliazione bancaria;

- in banca (anche tramite home banking);
- presso gli uffici postali;
- nei tabaccai (per mezzo dei circuiti Sisal e Lottomatica);
- sul sito www.gruppoequitalia.it, con l'App Equiclick;
- direttamente presso gli sportelli di Equitalia.

A cura della Redazione

[Equitalia, comunicato stampa 02/12/2016](#)

DA EQUITALIA - 05 DICEMBRE 2016

Rottamazione ruoli: come compilare il nuovo modello di adesione

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Francavilla Fontana

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 225 del 2016, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, Equitalia ha ripubblicato il modello DA1 di adesione alla chiusura dei ruoli, aggiornato con le novità introdotte durante l'iter di conversione del D.L. n. 193/2016. Prima fra tutti, l'estensione della sanatoria sino al 2016. Il nuovo modello è stato aggiornato anche nel numero delle rate, passate da 4 a 5. Cambia inoltre il termine ultimo di presentazione: il modello può essere presentato entro il 31 marzo 2017

Il modello di adesione alla rottamazione dei ruoli si aggiorna accogliendo le novità della norma definitiva. Infatti, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 225/2016 di conversione del D.L. n. 193/2016, Equitalia ha reso disponibile il **modello** per richiedere la **chiusura delle pendenze** con l'ente di riscossione, aggiornato con le importanti novità introdotte dalla conversione in legge.

Cosa cambia nel nuovo modello

Sostanzialmente la struttura (e il nome - modello DA1) rimangono invariati: ciò che cambia, oltre ai riferimenti legislativi, è:

- l'eliminazione dell'elenco presso cui domiciliare le comunicazioni e la sua sostituzione con un riquadro in cui indicare il proprio indirizzo o, in alternativa, una casella PEC;
- l'indicazione che i **carichi rottamabili** sono quelli dal **2000 al 2016**;
- la sostituzione della parte dedicata alle **rate** (prima, oltre a quella dell'unica soluzione, erano previste 3 caselle a seconda che si scegliesse la dilazione in 2, 3 o 4 rate) con una nuova nella quale si deve scegliere se pagare in unica soluzione, 5 rate o un numero diverso (in questo caso occorre indicare un apposito codice riportato in un'apposita tabella a seconda del numero di rate scelte);
- è scomparsa la **doppia firma** prevista nel vecchio modello (infatti, si trattava di una anomalia).

Di seguito si approfondiscono alcuni degli aspetti di novità sopra menzionati e le loro ricadute in termini di compilazione del modello.

Come fare se è già stato presentato il vecchio modello

Uno dei primi problemi che si può verificare è quello di capire come comportarsi se, in vigore del D.L. n. 193/2016, il contribuente ha già presentato il modello nella sua vecchia (e temporanea) versione.

A questo proposito, vengono in soccorso le istruzioni di compilazione: chi ha già presentato una dichiarazione di adesione per debiti relativi al periodo 2000-2015 e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può presentare una nuova dichiarazione integrativa utilizzando il nuovo modulo DA1 indicando le nuove somme che intende definire.

Estensione degli anni rottamabili

Con la conversione in legge del decreto fiscale, l'adesione si è allargata ai carichi 2016. Ne tiene conto il nuovo modello: infatti, ciò viene specificato nella prima pagina laddove si fa riferimento ai "carichi [...] affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi".

In merito alle "**cartelle/avvisi**" nelle annotazioni viene meglio specificato che:

- si tratta di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (prima non si faceva riferimento alle Dogane), avvisi di addebito dell'INPS;
- in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risulti saldato l'importo delle rate scadenti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2016 (anche questa avvertenza prima non c'era).

Nuova rateazione

Una delle principali novità introdotte riguarda l'estensione delle rate, che passano da 4 a 5, al 2018.

La legge, in realtà, afferma che è necessario che il **70%** delle somme complessivamente dovute sia versato nell'anno 2017 e il restante **30%** nell'anno 2018, secondo questa tempistica:

- per l'anno **2017**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre**;
- per l'anno **2018**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile e settembre**.

In definitiva, la nuova rateazione, come riportata nel nuovo modello, è:

31 luglio 2017	24%
30 settembre 2017	23%
30 novembre 2017	23%
30 aprile 2018	15%
30 settembre 2018	15%

E' comunque possibile scegliere un numero di rate intermedio.

A tale proposito, nel nuovo modello è necessario indicare un **apposito codice**, presente in una

tabella inserita in coda al modello, al cui numero di rate scelto corrisponde il dettaglio delle percentuali di ciascuna rata.

Va ricordato che, in caso di rateazione sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).

Come e quando si presenta il modello

Non cambiano le modalità di presentazione. Infatti è possibile presentare il modello di adesione:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA;
- inviando il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4 del modello stesso).

Cambia, invece, il termine ultimo di presentazione: il modello può essere presentato entro il **31 marzo 2017** (prima la scadenza era fissata al 23 gennaio).

ESEMPI DI CALCOLO

FINO AD UN MASSIMO DI 5 SCADENZE - 27 DICEMBRE 2016

Rottamazione ruoli: come calcolare le rate

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

Aderendo alla rottamazione dei ruoli prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, è possibile scegliere, oltre che il pagamento in unica soluzione, una rateizzazione sino ad un massimo di 5 rate. L'unica condizione è di dover versare il 70 per cento dell'importo dovuto entro il 2017. La scelta di rateizzare deve essere espressa all'atto dell'invio dell'istanza di adesione (modello DA1): è necessario barrare l'apposita casella e scegliere tra unica soluzione, 5 rate ovvero altro numero di rate da 2 a 4.

Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, l'adesione alla chiusura delle pendenze con Equitalia (c.d. **rottamazione dei ruoli**) ha registrato anche un incremento delle rate cui è possibile ripartire l'importo dovuto.

In particolare, se non si vuole versare tutto in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2017** si può scegliere di rateizzare l'importo sino ad un **massimo di 5 rate**. In questo caso:

- occorre versare il 70% dell'importo entro il 2017;
- sono dovuti gli interessi sulle rate a partire dal 1° agosto 2017, nella misura del 4,5%.

Come e quando scegliere la rateazione

La scelta di rateizzare deve essere espressa all'atto dell'invio dell'istanza di adesione (modello DA1).

In pratica, occorre barrare un'apposita casella e scegliere tra:

Unica soluzione	scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)
5 rate	scadenze rate: - luglio 2017 (24% del dovuto), - settembre 2017 (23% del dovuto), - novembre 2017 (23% del dovuto), - aprile 2018 (15% del dovuto) - settembre 2018 (15% del dovuto)
altro numero di rate da 2 a 4	indicando l'apposito codice corrispondente alla soluzione desiderata tra quelle indicate di seguito.

In quest'ultimo caso le possibilità sono svariate.

In particolare, se si opta per il pagamento in **due rate**, le possibilità sono alternativamente:

- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 settembre 2018.

Se invece la scelta cade su **tre rate**, le possibilità sono alternativamente:

- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e terza rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;

Infine, se la scelta è quella di fruire di **quattro rate**, le possibilità sono, in alternativa:

- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 settembre 2018.

Alcuni esempi

Di seguito si riportano alcuni **esempi di calcolo** attraverso i quali, partendo sempre dalla stessa cartella, si evidenziano le differenze, in termini di esborso finanziario, derivanti dalla scelta di una rateazione piuttosto che di un'altra.

I dati a base del calcolo si riferiscono ad una cartella notificata il 20 dicembre 2012 relativa ad omesso versamento di imposte per un ammontare di 48.000 euro (non è in corso alcuna rateazione pregressa)

In cartella sono evidenziate (importi in euro):

- sanzioni = 35.250
- interessi = 7.120,15
- oneri di riscossione = 9.950,15
- interessi di mora = 3.880,82
- spese di notifica = 5,16

per un totale da pagare pari a 104.206,28 euro

Caso n. 1: unico versamento

Se si sceglie il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2017, l'importo dovuto sarà:

Imposte	48.000
Interessi ritardata iscrizione a ruolo	7.120,15
Oneri riscossione (9%)	4.960,81
Spese notifica	5,16
Totale per adesione	60.086,12
Risparmio complessivo	44.120,16
Risparmio percentuale	42,34%

Caso n. 2: versamento due rate

Se la scelta cade su due rate (31 luglio 2017 e 30 aprile 2018), sarà dovuto:

Prima rata 31/07/2017 - 70%	42.060,29
Seconda rata 30/04/2018 - 30%	18.630,32

di cui interessi	604,48
Totale interessi	604,48

Caso n. 3: versamento tre rate

Se, invece, si volesse rateizzare in tre rate (31 luglio 2017, 30 settembre 2017 e 30 aprile 2018), sarà dovuto:

Prima rata 31/07/2017 - 35%	21.030,14
Seconda rata 30/09/2017 - 35%	21.185,71
di cui interessi	155,57
Terza rata 30/04/2018 - 30%	18.630,32
di cui interessi	604,48
Totale interessi	760,05

Caso n. 4: versamento quattro rate

Se la scelta cade su quattro rate (ad esempio 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2019), la rateazione sarà:

Prima rata 31/07/2017 - 35%	21.030,14
Seconda rata 30/09/2017 - 35%	21.185,71
di cui interessi	155,57
Terza rata 30/04/2018 - 15%	9.315,16
di cui interessi	302,24
Quarta rata 30/09/2018 - 15%	9.485,17
di cui interessi	472,25

Totale interessi	930,06
Caso n. 5: versamento in cinque rate	
L'ultima possibilità è quella delle cinque rate:	
Prima rata 31/07/2017 - 24%	14.420,67
Seconda rata 30/09/2017 - 23%	13.922,04
di cui interessi	102,23
Terza rata 30/11/2017 - 23%	14.025,97
di cui interessi	206,16
Quarta rata 30/04/2018 - 15%	9.315,16
di cui interessi	302,24
Quinta rata 30/09/2018 - 15%	9.485,17
di cui interessi	472,25
Totale interessi	1.082,88

LE RISPOSTE DI EQUITALIA

I CHIARIMENTI DI EQUITALIA - 22 DICEMBRE 2016

Per la rottamazione rate scadute tutte da pagare

La rottamazione delle cartelle è ammessa solo se si versano tutte le rate scadute, per chi ha dilazioni in corso al 24 ottobre scorso. Questo è uno dei chiarimenti forniti da Equitalia in

risposta ai quesiti sollevati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Equitalia ha specificato che è possibile pagare le rate scadute fino alla data di presentazione dell'istanza. Inoltre, la domanda di rottamazione non blocca i pignoramenti presso terzi in corso e, fino alla presentazione dell'istanza, Equitalia può proseguire sia le azioni esecutive che quelle cautelari.

Equitalia ha fornito importanti risposte ai quesiti posti dai commercialisti in merito alla nuova normativa sulla **rottamazione delle cartelle**, contenuta nel decreto fiscale collegato alla **legge di Bilancio 2017** (D.L. n. 193/2016).

Periodo di riferimento

Non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i **ruoli** con data di consegna **10 gennaio 2017**.

La risposta è importante poiché, se è vero che la definizione agevolata ha ad oggetto i **carichi affidati** agli agenti della riscossione dal **2000 al 2016**, è altrettanto vero che per i **ruoli trasmessi** al Consorzio nazionale dei concessionari CNC **tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese**, la consegna al concessionario si intende giuridicamente effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Blocco dei pagamenti delle PA

Una volta che il debitore abbia presentato la **dichiarazione di adesione**, Equitalia non può né avviare né proseguire il **pignoramento** delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l'azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione.

Se l'**azione esecutiva** è già stata iniziata con la notifica dell'ordine di versamento, si determina un effetto di assegnazione *ex lege* delle somme pignorate, che non consente di bloccare l'espropriazione. Ragion per cui, se prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione l'agente della riscossione ha già effettuato il pignoramento delle somme oggetto della richiesta, l'azione esecutiva già avviata proseguirà e gli incassi assegnati *ex lege* per effetto del pignoramento saranno imputati alle somme dovute dal debitore per effetto della definizione.

In ogni caso però l'agente della riscossione non potrà effettuare **nuovi pignoramenti** dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, anche in relazione a richieste di verifica pervenute anteriormente alla stessa dichiarazione, in quanto, in tali casi, l'azione esecutiva non è ancora stata avviata.

Sospensione dei carichi

Il legislatore non ha introdotto una **sospensione generalizzata** dei carichi che possono essere oggetto di **definizione agevolata**, ne consegue che la preclusione prevista dalla legge all'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari alla prosecuzione di quelle già iniziate in precedenza opera solo per i **carichi definibili** ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione.

Non è invece previsto che la presentazione della **dichiarazione di adesione** inibisca all'agente della riscossione la proposizione di azioni conservative.

Mancato perfezionamento della definizione

L'art. 6, comma 4-*bis* del decreto fiscale stabilisce che - in caso di **mancato perfezionamento della definizione** per omesso/ritardato/insufficiente **versamento** dell'unica rata o di una delle rate - la preclusione della rateizzazione del debito originario non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

Tale previsione è destinata ad operare per gli avvisi prematuramente ricompresi in una dichiarazione di adesione **entro 60 giorni** dalla data di notifica, sempre che l'affidamento del carico all'agente della riscossione sia poi avvenuto entro il **31 dicembre 2016**.

Questa ipotesi si potrebbe verificarsi per avvisi affidati in carico a Equitalia subito dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica in presenza di **fondato pericolo** per l'esito positivo della **riscossione**.

Errori nella definizione

Secondo Equitalia, è improbabile l'ipotesi di un **errore dell'agente** della riscossione nella **quantificazione dell'importo** dovuto a seguito della definizione, ciò perché il calcolo delle somme dovute sarà effettuato in modo automatizzato dal sistema informativo. In ogni caso, si provvederà prontamente a **rettificare** eventuali errori di sistema su richiesta dell'interessato.

Per quanto riguarda l'**impugnabilità** degli atti dell'agente della riscossione, si rinvia ai principi generali in materia di atti impugnabili.

Condizione di pagamento delle rate

Equitalia ha chiarito che la condizione dell'assolvimento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 si riferisce alle sole **rateizzazioni in essere** e, quindi, **non a quelle già decadute**.

Quanto, invece, ai **piani di dilazione attivi al 24 ottobre 2016**, il legislatore ha previsto il pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 quale **condizione di adesione** alla definizione agevolata sull'evidente presupposto che, con riguardo a tali piani, il debitore fosse in regola con i pagamenti già scaduti.

In ogni caso, nell'imputazione dei pagamenti ricevuti, Equitalia non potrà che applicare le norme di diritto civile, imputando le **somme versate al debito più risalente**.

La condizione dell'**avvenuto pagamento** delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli **interessi di mora** sulle rate scadute.

Rinuncia al contenzioso

Con la domanda di definizione agevolata, il debitore assume l'impegno a **rinunciare ai giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La conseguente valutazione del momento a partire dal quale si producono gli effetti dell'impegno alla rinuncia al contenzioso sarà effettuata dall'Autorità Giudiziaria presso la quale è incardinato il contenzioso.

Definibilità di altre somme

È esclusa la **definibilità** delle somme non comprese nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal **2000 al 2016**, perché solo per questi è disposta la facoltà di definizione agevolata.

Pagamento delle spese di lite

In ragione del fatto che con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna a **rinunciare al giudizio** in corso, si applicheranno le regole generali del **processo tributario**, salvo diversa determinazione dell'organo giudicante. Quindi se il contribuente è il ricorrente o l'appellante, la rinuncia al giudizio comporterà di regola il **pagamento delle spese processuali** alla controparte.

Sentenza parzialmente favorevole al contribuente

Anche se vi è un giudizio di appello o di ricorso per cassazione promosso da Equitalia contro una **pronuncia favorevole al debitore**, il debitore può comunque chiedere la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata del carico.

A cura della Redazione

IL CHIARIMENTO FORNITO DA EQUITALIA - 02 GENNAIO 2017

Rottamazione agevolata solo con il versamento di tutte le rate

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

In caso di dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016, la definizione agevolata è ammessa a condizione che risultino versate tutte le rate scadute, e non solo quindi quelle relative all'ultimo trimestre dell'anno. La condizione di avvenuto pagamento, tuttavia, potrà ritenersi verificata anche in caso di versamenti eseguiti entro il termine di presentazione dell'istanza (31 marzo 2017), purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute. Il chiarimento è stato fornito da Equitalia durante un incontro organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

I contribuenti con **pendenze aperte** nei confronti di Equitalia possono aderire alla rottamazione dei ruoli seguendo la procedura disciplinata dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 - decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. Per beneficiare della sanatoria, che comporta lo **stralcio delle sanzioni** amministrative fiscali e contributive nonché degli **interessi di mora**, è necessario presentare apposita istanza (modello DA1) entro il 31 marzo 2017.

La procedura di definizione agevolata può essere attivata anche da parte dei debitori che, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, abbiano piani di rateazione già in corso e che, quindi, abbiano già pagato parzialmente il loro debito, fermo restando l'obbligo, rispetto ai suddetti piani, di **effettuare tutti i versamenti** aventi scadenza dal 1° ottobre **entro il 31 dicembre 2016** (art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016).

Le rate in scadenza dal 1° gennaio a luglio 2017, se riferite a carichi contenuti nella domanda di definizione, sono invece sospese per legge.

Nel corso di un seminario organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Equitalia ha risposto ad alcuni quesiti proposti, affrontando questioni di rilievo in merito alla rottamazione dei ruoli.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti riguardanti il requisito dell'avvenuto pagamento integrale delle **rate in scadenza nel quarto trimestre del 2016**, Equitalia ha precisato che detto requisito **non riguarda** coloro i quali risultino **già decaduti** da una pregressa rateazione, bensì coloro che abbiano rateizzazioni in essere e, quindi, non già decadute.

Leggi anche [Per la rottamazione rate scadute tutte da pagare](#)

Nel caso in cui il debitore abbia **omesso il pagamento** di una o più rate trovano applicazione le regole di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 31, D.P.R. n. 602/1973. La norma stabilisce che, rispetto alle rate scadute, l'imputazione avvenga **rata per rata** iniziando **dalla più remota**, non potendo essere riferita ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

In applicazione di tale norma Equitalia ha chiarito che, nell'imputazione dei pagamenti ricevuti nell'ultimo trimestre, i versamenti saranno comunque attribuiti **prioritariamente** alle **rate già**

scadute.

Ne consegue che i **debitori con piani di rateazione in essere** alla data del **24 ottobre scorso** saranno costretti a pagare non solo le **rate in scadenza** nell'ultimo trimestre, ma anche quelle **precedentemente scadute**.

Tale soluzione, tuttavia, sembra configgere con l'interpretazione secondo cui la disciplina generale recata dal D.P.R. n. 602/1973 risulterebbe derogata da quella speciale di cui al citato comma 8 dell'art. 6, D.L. n. 193/2016. Quest'ultima norma, infatti, presuppone il solo pagamento delle rate in scadenza nell'ultimo trimestre dell'anno.

Infine, con un **chiarimento pro contribuente**, Equitalia ha precisato che la condizione dell'avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 potrà avvenire anche tardivamente, purché siano compresi gli interessi di mora sulle rate scadute e a condizione che **non si vada oltre il 31 marzo 2017**, termine ultimo di presentazione del modello di adesione.

IL CHIARIMENTO FORNITO DA EQUITALIA - 03 GENNAIO 2017

Rottamazione cartelle esclusa per i ruoli trasmessi dopo il 16 dicembre

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

La definizione agevolata dei ruoli disciplinata dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 riguarda i carichi affidati al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. L'effetto giuridico di affidamento all'agente della riscossione si produce con la consegna del ruolo stesso. Pertanto, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, D.M. n. 321/1999, non potranno formare oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi all'agente della riscossione tra il 16 dicembre e l'ultimo giorno dell'anno, poiché questi ultimi si considerano consegnati al 10 gennaio 2017.

I termini e le modalità di adesione alla procedura di **definizione agevolata dei ruoli** introdotta dal D.L. n. 193/2016 sono disciplinati all'art. 6. La sanatoria riguarda tutti i carichi iscritti in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Per poterne beneficiare è necessaria la trasmissione di un'**istanza** a Equitalia **entro il 31 marzo 2017**, alla quale segue la **comunicazione di accettazione**, contenente il dettaglio delle somme da versare, entro il 31 maggio 2017. Il pagamento andrà eseguito in un massimo di cinque rate, scadenti a luglio, settembre, novembre del 2017 e aprile, settembre del 2018.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, nonché le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio, che verranno però rideterminate tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Per procedere alla definizione agevolata occorre accertarsi dei debiti esistenti verso l'agente della riscossione e della relativa data di affidamento; indicazione, quest'ultima, non direttamente desumibile dalle informazioni contenute nelle cartelle di pagamento. Pertanto, la norma prevede che entro la fine del mese di febbraio Equitalia invii ai soggetti interessati un'apposita comunicazione riguardante gli affidamenti non ancora notificati al debitore.

Nel corso di un seminario organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Equitalia ha affrontato alcuni temi di notevole interesse in merito alla **rottamazione dei ruoli**.

In particolare, sono state fornite indicazioni in merito ai **criteri temporali** per considerare verificato l'effetto giuridico di **affidamento del ruolo** all'agente della riscossione.

Leggi anche [Per la rottamazione rate scadute tutte da pagare](#)

La questione è rilevante soprattutto in relazione alle somme affidate in questi ultimi giorni dell'anno. Considerando, infatti, che la data di riferimento degli importi definibili è quella del 31 dicembre 2016, potrebbe verificarsi il caso che al debitore non sia stato ancora notificato alcun atto o comunicazione riferita alle somme affidate a Equitalia.

Sul punto va evidenziato che, ai sensi dell'art. 4, D.M. 3 settembre 1999, n. 321, i ruoli trasmessi all'agente della riscossione tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese si considerano consegnati il **giorno 10 del mese successivo**. Ciò comporta, pertanto, che i ruoli trasmessi nella **seconda metà del mese di dicembre** (ossia dal 16 in poi) si devono intendere **consegnati il 10 gennaio 2017**.

Sulla base di tale considerazione Equitalia, ricordando che l'art. 6 del D.L. n. 193/2016 ammette la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ritiene che **non possano formare oggetto di definizione agevolata** i ruoli in corso di trasmissione nel periodo suddetto (**dal 16 al 31 dicembre**), in quanto la data di consegna in carico è da considerarsi comunque successiva al termine ultimo del 31 dicembre 2016.

Estendendo in via analogica tale interpretazione, dovrebbero ritenersi **ammessi** alla procedura di definizione agevolata anche i ruoli consegnati **dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999**, in quanto si considererebbero consegnati il **10 gennaio 2000**.

PUNTI APERTI

ANALISI DELLA FONDAZIONE STUDI CDL - 18 NOVEMBRE 2016

Decreto fiscale, definizione agevolata dei ruoli: quali criticità?

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la disciplina della definizione agevolata dei ruoli esattoriali affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. In particolare, oggetto dell'analisi sono la procedura, le modalità operative e i termini per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali. La Fondazione evidenzia le criticità della normativa mettendo a confronto il testo iniziale del decreto e quello approvato dalla Camera dei deputati. Quali evidenze emergono?

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha commentato le novità in merito alla **definizione agevolata dei ruoli esattoriali** contenute nel [decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

In particolare l'art. 6 del decreto introduce la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle per imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti o pensionati che abbiano debiti tributari e previdenziali nei confronti dell'agente di riscossione o di altri enti locali

Nell'analizzare le modalità di accesso alla procedura la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 15/2016, evidenzia le **possibili criticità interpretative ed operative**

sottolineando però che, fino alla data di approvazione in Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 193/2016 e quindi di conversione definitiva in legge, il testo in vigore è quello del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 ottobre 2016.

L'analisi evidenzia anche le differenze tra il testo iniziale del decreto e quello approvato il 16 novembre alla Camera dei deputati.

Leggi anche:

- [Decreto fiscale: come cambia](#)

In cosa consiste la definizione agevolata dei ruoli

I contribuenti hanno la possibilità di estinzione agevolata del debito per i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Il vantaggio consiste nella esclusione dall'importo debitorio di sanzioni, interessi di mora e sanzioni aggiuntive.

Modalità operative

Il **contribuente** che intende accedere alla procedura deve, entro il 31 marzo 2017, inviare all'agente di riscossione apposita dichiarazione, con il modulo "DA1".

Leggi anche:

HYPERLINK "<http://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/11/07/decreto-fiscale-come-presentare-il-modello-per-la-rottamazione-dei-ruoli>" \t "_blank"

- [Decreto fiscale, rottamazione ruoli: come presentare il modello DA1](#)

La dichiarazione può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata alla casella della direzione regionale competente come indicato a pagina quattro del modello "DA1". A tale comunicazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del contribuente titolare o legale rappresentante.

L'**agente della riscossione** entro il 31 maggio 2017, ha l'obbligo di comunicare a chi ha presentato la domanda, il nuovo importo dovuto e le relative scadenze di pagamento delle rate richieste.

La definizione agevolata deve essere perfezionata attraverso il **pagamento integrale** in unica rata degli importi ricalcolati oppure entro il limite massimo di cinque rate di pari importo sulle quali sono applicati gli interessi pari al 4,5% annuo.

Il 70% delle somme complessivamente dovute va versato entro il 2017 ed il restante 30% entro l'anno successivo.

Effetti della rottamazione

Alla presentazione della domanda di accesso, vengono sospesi i **termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della domanda.

L'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né proseguire con le eventuali procedure di recupero coattivo già avviate.

Il contribuente può bloccare, con la dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, le misure cautelari citate anche successivamente alla ricezione preventiva di fermo e di iscrizione dell'ipoteca, purché entro i successivi 30 giorni previsti dagli articoli 77 e 86 del d.P.R. 602/1973 in materia di ipoteca legale e fermo amministrativo.

La presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla

scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da **precedenti dilazioni** in essere relativamente alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

Criticità operative

La Fondazione Studi rileva alcuni aspetti critici della normativa. In particolare:

1) se la ratio della norma è ridurre l'enorme quantità di tributi affidati all'agente delle riscossione ed ancora da riscuotere da parte dell'Erario, risulta particolare la scelta di prevedere l'annullamento delle sanzioni, degli interessi di mora e non dell'**aggio di riscossione**, che viene, a seguito della definizione agevolata, solo ricalcolato sul minor importo dovuto.

2) relativamente alle **tempistiche della procedura**, l'iniziale testo del d.l. 193/2016 prevedeva quattro rate di pagamento; il testo approvato alla Camera dei deputati prevede invece che gli importi ricalcolati debbano essere saldati in sole cinque rate con scadenze piuttosto brevi: il 70% entro novembre 2017 ed il 30% entro settembre 2018. Tale aspetto potrebbe rappresentare, sottolinea la Fondazione, soprattutto per i contribuenti con debiti di importo elevato, un limite all'accesso della procedura di definizione agevolata.

3) chi ha già in essere una **rateizzazione** è tenuto a continuare ad adempiere alle relative scadenze dal 01° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 perdendo le sanzioni per omesso versamento e gli interessi di mora che il comma 8, lett. b) definisce "definitivamente acquisite e non rimborsabili".

A cura della Redazione

Fondazione Studi Consulenti del lavoro, circolare n. 15/2016

PROBLEMI APERTI - 17 NOVEMBRE 2016

Decreto fiscale: quale futuro per l'aggio di riscossione?

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet", e Fabrizio Cursano - Loconte & Partners

La rottamazione dei ruoli introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 consentirà di chiudere i conti con le cartelle esattoriali per i ruoli affidati ad Equitalia a partire dal 2000. Ma quale sarà l'importo richiesto a titolo di aggio di riscossione? E per le spese per procedure esecutive e di notifica? Qualche incertezza anche sulla sorte degli ex dipendenti Equitalia che confluiranno nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Ente pubblico economico che entrerà ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2017? Quali saranno le modalità di trasferimento in vista della collocazione nel nuovo organismo?

Il decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) contiene le regole per estinguere i debiti delle **cartelle di pagamento** e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione a partire dal 2000.

Rispetto all'originario limite temporale, che consentiva la definizione agevolata dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, la Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento che estende il **perimetro della sanatoria** fino a ricomprendervi i carichi affidati agli agenti **entro il 31 dicembre 2016**.

La sanatoria non pone particolari limitazioni: potranno essere rottamati **tutti i ruoli** riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del codice della strada, purché affidati all'Agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.

I **benefici** maggiori della rottamazione delle cartelle riguardano la **cancellazione delle sanzioni**, degli **interessi di mora** e delle **somme aggiuntive**, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Restano dovuti, invece, la sorte capitale (tributo o contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica oltre all'importo richiesto a titolo di aggio.

Nel nuovo assetto, dunque, non svanisce il tanto discusso **aggio di riscossione**; quest'ultimo infatti, pur assumendo un nome diverso, resterà invariato nella forma dei "corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali", al fine - si legge nel testo del decreto - "di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività".

Sul punto pare utile ricordare che fu proprio l'attuale Governo - con il D.Lgs. n. 159/2015, avente ad oggetto "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione" - a fissare al 6% l'importo dovuto per gli oneri di riscossione, cioè la cifra che il contribuente è chiamato a versare a titolo di contributo per il funzionamento del servizio reso e che ha preso il posto dell'aggio dell'8% e che prima ancora era del 9%.

Insomma, **Equitalia** - e, in futuro, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione - potranno anche tagliare un po' i loro costi, ma per rimanere in piedi hanno bisogno dei circa 500 milioni che incassano dall'aggio e, siccome il gGoverno esclude che l'operazione abbia un costo per le finanze pubbliche, significa che l'aggio rimarrà (tale e quale) anche in futuro.

Ovviamente, l'entità complessiva del beneficio economico legato alla rottamazione varierà da contribuente a contribuente e dipenderà dal totale del debito e dal ritardo accumulato.

Secondo una prima stima, però, la sanatoria sulle cartelle porterà **incassi aggiuntivi** pari a 2 miliardi di euro per il 2017, a 400 milioni nel 2018 e a 300 milioni nel 2019.

Saldi positivi già al netto della frenata delle riscossioni ordinarie. Ai quali si deve aggiungere il maggiore gettito derivante dai pignoramenti bancari più mirati, che saranno resi possibili dal pieno accesso all'Archivio dei rapporti finanziari da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate incaricati della riscossione: un miliardo di euro tra il 2018 e il 2019, portando così il totale del maggior gettito a 3,7 miliardi di euro complessivi.

Nuova Equitalia

Fra le questioni più delicate, quella relativa alla **sorte del personale** dell'ormai prossimo ex agente della riscossione Equitalia che a far data dal 1° luglio chiuderà i battenti per far posto ad un nuovo organismo: l' Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'art. 1 del decreto fiscale fissa infatti al 1° luglio 2017 la trasformazione di Equitalia in un **Ente pubblico economico**. Da quella data le società del Gruppo saranno sciolte e dalle loro ceneri nascerà "**Agenzia delle Entrate-Riscossione**", un nuovo ente che sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia. Fino al 30 giugno comunque le attività continueranno secondo le leggi vigenti e l'attuale amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, avrà il ruolo di traghettatore da Equitalia a Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ma la domanda che qui ci poniamo è un'altra: quale sarà la sorte dei circa 8.000 dipendenti che vantano un contratto a tempo indeterminato e che attualmente svolgono le proprie mansioni all'interno di quest'ultima?

Sul punto si segnala che nel corso dell'iter di conversione in legge del D.L. n. 193 del 2016, le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno optato per una soluzione che sembra assicurare **maggiore tutela al personale** della riscossione.

Il passaggio da Equitalia alla nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione, infatti, dovrebbe avvenire a seguito di una **procedura di ricognizione delle competenze possedute**, ai fini di una **collocazione organizzativa coerente** e funzionale alle esigenze del nuovo Ente.

E' stata così archiviata la possibilità dell'espletamento di una specifica procedura di selezione e

verifica delle competenze ai fini del passaggio al nuovo soggetto incaricato della riscossione, che aveva immediatamente destato non poche preoccupazioni, mettendo in stato di agitazione i sindacati dei dipendenti di Equitalia.

La prevista modalità di "trasferimento" dovrebbe assicurare la valorizzazione delle singole professionalità del personale in vista della nuova collocazione in Agenzia delle Entrate - Riscossione.

VIA LIBERA DEFINITIVO DAL SENATO - 25 NOVEMBRE 2016

Decreto fiscale, rottamazione cartelle: quali interessi sul capitale?

di Simone Carunchio - Ricercatore area fiscale presso la Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Il contribuente che voglia avvalersi della rottamazione delle cartelle affidate a Equitalia non deve più corrispondere gli interessi di mora, da calcolarsi, nella misura del 4,13% annuo, dal giorno successivo alla consegna dei ruoli al concessionario della riscossione e fino alla data del pagamento. Il decreto fiscale, però, non si occupa di quali interessi debbano essere applicati sul capitale che il contribuente deve ancora corrispondere. Si devono continuare a computare gli interessi per ritardato pagamento o per ritardata iscrizione a ruolo, oppure devono essere corrisposti - in luogo di quelli di mora - gli interessi legali?

In ordine alla **rottamazione delle cartelle** il decreto fiscale collegato alla **legge di Bilancio 2017** prevede che il contribuente che vi aderisce non deve più corrispondere gli **interessi di mora** - che cominciano a decorrere dal giorno successivo alla consegna dei ruoli a Equitalia da parte dell'Agenzia delle Entrate fino al giorno del pagamento - ma niente è previsto espressamente in ordine alle **altre tipologie di interessi** stabilite nell'ordinamento.

Questa seconda categoria è molto estesa; gli interessi variano, anche considerevolmente, in relazione al **capitale al quale sono riferiti**, ovvero sia ai tributi che ancora devono essere corrisposti dal contribuente.

Per esempio è possibile distinguere:

- gli **interessi per ritardato pagamento**, per quanto concerne l'imposta di registro e l'imposta sulle donazioni;
- gli interessi per ritardato pagamento in ordine all'imposta sul valore aggiunto o le imposte sui redditi o, nel medesimo ultimo ambito, gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo**.

Ma occorre tenere a mente anche gli **interessi legali**, quale categoria residuale in ordine a tutti i casi in cui non sia previsto diversamente.

Quali tra questi interessi devono essere applicati in caso di definizione agevolata *ex art. 6 del D. L. n. 193/2016*?

E secondo quali criteri?

Occorre continuare a computare gli **interessi tributari** o devono essere applicati quelli **legali** (in sostituzione di quelli di mora)?

In primo luogo, per individuare accuratamente di quali interessi si stia trattando in ipotesi di rottamazione delle cartelle, è necessario indicare quale sia l'**ambito applicativo** della misura in esame (per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regime di favore si evidenzia, per inciso, che nell'art. 6, comma 10 sono indicate le esclusioni in modo espresso).

Leggi anche Decreto fiscale: rottamazione cartelle in cinque rate estesa anche al 2016

Tale ultima tematica dell'ambito applicativo ha posto, fin dall'emanazione della norma, numerosi problemi a causa del fatto che l'art. 6 del decreto fiscale fa riferimento ai "carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione", non curandosi, il legislatore, del fatto che nel 2010 (D. L. n. 78), in ambito tributario/fiscale, i casi di iscrizione a ruolo sono decisamente marginali rispetto ai cosiddetti "accertamenti esecutivi" (i quali non richiedono, appunto, tale procedura). Tra i primi, infatti, rientrano esclusivamente quelli derivanti dall'accertamento delle imposte indirette diverse dall'IVA e quelli che scaturiscono dalle liquidazioni automatiche e dai controlli formali. Per tutte le altre ipotesi di accertamento l'avviso è direttamente esecutivo.

Come confermato dal modulo DA1 di Equitalia e dalle istruzioni relative, per quanto attiene all'ambito che ivi interessa, l'art. 6 citato deve essere interpretato nel senso che tra i carichi devono essere inclusi, oltre le cartelle di pagamento, anche gli avvisi di accertamento esecutivo.

Ciò implica che è possibile fare riferimento, per quanto attiene specificamente agli interessi, alle procedure concernenti l'imposta di registro e le imposte dirette. Nel primo ambito confluiscono anche quelle sull'accertamento dell'imposta sulle donazioni, nel secondo anche quelle relative all'IVA.

Ma secondo **quali criteri** deve essere effettuato il **calcolo** di dette somme?

E, più nello specifico, quale lasso temporale deve essere preso in considerazione per determinarne l'ammontare?

Overrosia: il **termine iniziale** da tenere in considerazione per il calcolo degli interessi è dato per certo e, in ogni modo, è lo stesso che era già stato preso in considerazione al momento dell'affidamento della riscossione delle somme all'Agente; ciò che potrebbe variare - anche a seconda delle tipologie degli interessi indicate, nonché a seconda della natura degli effetti dell'adesione all'agevolazione - è il **termine finale** (overrosia iniziale per quanto attiene agli interessi legali).

Imposte di registro e sulle donazioni

Ci si sofferma in primo luogo sulla normativa prevista per l'omesso pagamento dell'**imposta di registro** (e pertanto dell'imposta sulle donazioni). Benchè essa non sia quasi mai applicata, se ne dovrebbe concludere che il D.M. 21 maggio 2009 disponga, in merito agli **interessi per ritardato pagamento**, che essi debbano essere computati, nella misura del 3,5% annuo - da calcolarsi giorno per giorno - a partire dalla data ultima prevista per il versamento del tributo (che corrisponde alla data ultima di richiesta di registrazione, overrosia, in generale, entro i termini previsti dall'art. 13, D.P.R. n. 131/1986) **fino alla data di scadenza dei 60 giorni** che il contribuente ha a disposizione per versare quanto indicato nell'avviso di liquidazione. Dal giorno successivo, difatti, andrebbero calcolati gli interessi di mora (nella misura del 2,5% annuo ai sensi della legge n. 29/1961), ossia gli interessi "abbonati" dal decreto fiscale.

Imposte sui redditi e IVA

Per quanto attiene al secondo ambito indicato, quello delle **imposte sui redditi** (e pertanto dell'IVA), ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997, in caso di liquidazione automatica o di controllo formale (*ex* articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973) occorre corrispondere gli **interessi per ritardato pagamento** nella misura del 3,5% annuo con decorrenza dal giorno successivo al mancato versamento e **fino all'ultimo giorno del mese antecedente** a quello dell'elaborazione dell'**avviso bonario** (art. 6, comma 1, D.M. 21 maggio 2009). Tale previsione è completata dall'art. 20, D.P.R. n. 602/1973, in cui è statuito che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire **dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli** nei quali tali imposte sono iscritte, gli **interessi** al tasso del 2,75 per cento annuo".

Tale misura è stata poi variata con il D.M. 21 maggio 2009, per cui, all'art. 2, è stato previsto che il tasso di tali interessi dovesse essere determinato nella misura del 4% annuo a decorrere dal 1° ottobre 2009. Dal giorno successivo alla data di consegna al concessionario occorre cominciare a far decorrere gli interessi di mora (art. 30, D.P.R. n. 602/1973) - il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 60535/2016 ha in ultimo stabilito che il tasso è fissato al 4,13% annuo.

Interessi legali

Da ultimo corre l'obbligo di richiamare gli ordinari **interessi legali** previsti nell'art. 1248, comma 1, c.c. quale **categoria residuale** da applicare nel caso in cui non sia diversamente previsto (dalle parti), modificato recentemente dal D.M. 11 dicembre 2015, con il quale è stato fissato il tasso relativo allo 0,2% annuo.

Orbene, stante questo impianto normativo sugli interessi, e dal momento che la rottamazione delle cartelle prevede che non debbano più essere corrisposti gli interessi di mora, se ne potrebbe dedurre che il contribuente debitore non sia più costituito in mora e che pertanto, almeno fino alla richiesta da inoltrare per accedere al regime di favore, se non fino al pagamento integrale dell'importo (o della prima rata in caso di dilazione), si debba continuare a computare gli interessi per ritardato pagamento e/o per ritardata iscrizione a ruolo.

Se questa conclusione non dovesse essere condivisa (magari sulla base dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 193, per il quale sono solamente sospesi gli effetti dell'iscrizione a ruolo, ossia gli effetti della costituzione in mora) si potrebbe ipotizzare che, dal giorno in cui dovrebbero essere computati gli interessi di mora, non siano più questi ultimi quelli che devono essere applicati ma quelli legali (sulla somma fino a quella data capitalizzata). Il **termine finale** in questo caso potrebbe essere rappresentato da quello dell'**inoltro dell'istanza o del pagamento dell'importo** (anche in merito a questa alternativa sarebbero necessari delle indicazioni istituzionali - anche se pare più corretta, in onore dei principi applicativi in materia di frutti, la seconda scelta).

Occorre però evidenziare che nessuna delle ipotesi appena tratteggiate (ambidue sostenibili in via interpretativa letterale) sia stata finora presa in considerazione.

In particolare Equitalia, al proposito, non ha preso alcuna posizione; ma nemmeno dal dossier di presentazione del decreto fiscale è dato evincere una soluzione della problematica; anzi, in detto testo non è nemmeno presente la distinzione fra interessi legali, interessi per ritardato pagamento e interessi per ritardata iscrizione a ruolo: la locuzione utilizzata è sempre quella di "interessi legali".

Ma proprio l'utilizzo di questa espressione generica potrebbe aiutare l'interprete a propendere per la **seconda soluzione** indicata.

DUBBI INTERPRETATIVI - 28 DICEMBRE 2016

Rottamazione dei ruoli: e i contenziosi in essere?

di Roberta De Pirro - Francesco Naio - Morri Rossetti e Associati

Uno dei dubbi interpretativi collegati alla definizione agevolata - c.d. rottamazione - introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) è la possibilità o meno di aderire alla rottamazione stessa anche nel caso di contenziosi già in essere. Infatti, la norma nulla dispone in tal senso, se non l'indicazione di rinunciare ai giudizi da inserire nell'istanza da trasmettere entro il 31 marzo 2017. Da qui la necessità di verificare se e come è possibile "rottamare" ruoli già oggetto di giudizio.

Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto regole dettagliate in tema di **rottamazione dei ruoli**: il contribuente potrà accedere al beneficio **entro il 31 marzo 2017**, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora e di dilazione sui carichi pendenti derivanti da ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

A seguito della presentazione della dichiarazione l'Agente della Riscossione ha l'obbligo di attivarsi entro il 31 maggio 2017 al fine di comunicare al contribuente le somme dovute, eventualmente predisponendo il relativo piano di dilazione (ove richiesto). Inoltre, entro il termine del 28 febbraio 2017 Equitalia provvederà ad avvisare il contribuente, a mezzo posta ordinaria, della eventuale sussistenza di carichi affidati nel corso del 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulti ancora notificata cartella di pagamento ovvero avviso di accertamento esecutivo o di addebito INPS.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un'unica soluzione oppure in forma rateale, con un massimo di **cinque rate**:

- le prime tre, da corrispondere nel 2017, copriranno il 70% dell'importo dovuto;
- le restanti due, pari al 30% del dovuto, nel 2018.

Sulle rate a partire dal 1° agosto 2017, inoltre, verrà applicato il tasso del 4,5% annuo per interessi di mora.

Ove il contribuente acceda al beneficio della dilazione, tuttavia, dovrà tener conto dei tempi piuttosto stringenti previsti dalla normativa: l'ultima rata, infatti, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il mese di settembre 2018.

L'omesso, parziale o tardivo versamento anche di una sola delle rate previste comporterà la decadenza non solo dalla dilazione, ma dalla stessa definizione agevolata dei ruoli, con conseguente obbligo di pagamento in un'unica soluzione e ripristino della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza finalizzati al recupero dei carichi.

Intatti il decreto fiscale prevede la non possibilità di applicare il disposto dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, il che comporta, oltre all'impossibilità di proroga della rateizzazione concessa, anche la rinuncia a eventuali piani di dilazione già in corso.

Ne consegue una doverosa attività di **monitoraggio e valutazione**: il contribuente dovrà vagliare con attenzione la convenienza e le effettive possibilità di dar corso alla nuova rateizzazione, onde evitare di versare nella situazione di non riuscire a pagare entro i termini e con le modalità previste il *quantum* dovuto e definito in sede di rottamazione dei ruoli.

È inoltre da valutare un ulteriore, **duplice profilo**:

- ove dilazioni precedentemente concesse risultino già scadute, sarà comunque possibile rottamare gli importi residui;
- ove, invece, una dilazione di pagamento sia già in corso, al fine di accedere alla definizione agevolata di cui alla normativa in esame sarà necessario provvedere al previo versamento delle rate residue previste per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Ruoli in contenzioso

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la possibilità di definire gli importi iscritti a ruolo che siano oggetto di contenzioso.

A tal riguardo, la norma non lascia dubbi in merito alla **possibilità di accedere alla rottamazione** anche nel caso di ruoli in contenzioso. Nella compilazione del **modello DA1** Infatti, il contribuente deve dichiarare di **impegnarsi a rinunciare** ai giudizi.

Al di là di questo riferimento, la norma non fornisce nessuna ulteriore precisazione al riguardo, ponendo così numerosi **dubbi interpretativi**, ai quali sarebbe opportuno che venisse fornita risposta.

A tal riguardo occorre distinguere due ipotesi:

- il ruolo viene direttamente impugnato;
- viene impugnato l'avviso di accertamento.

Nel primo caso, ossia se viene impugnato direttamente il ruolo, il dubbio che si pone è se lo stesso possa essere rottamato parzialmente o solo in forma integrale. A tal riguardo sembra possibile sostenere la **rottamazione parziale**, dato che la stessa norma dispone che la definizione agevolata può riguardare il singolo tributo.

In termini concreti, il contribuente potrà decidere di definire il ruolo solo con riferimento a parte della pretesa erariale e con riferimento a questa "rinunciare ai giudizio" e continuare quest'ultimo con riferimento alla restante parte della pretesa.

Se non si condividesse tale posizione, ossia si ritenesse che il contribuente può **solo** rottamare **integralmente** il ruolo, verrebbe ridotto il raggio di operatività della norma in questione, precludendone l'accesso ai contribuenti con contenziosi in essere.

Nella seconda ipotesi, ossia nel caso in cui l'oggetto dell'impugnazione può scaturire da un avviso di accertamento impugnato dinanzi al giudice tributario, il dubbio che si pone è se il carico erariale possa essere oggetto della definizione agevolata, dal momento che esso potrebbe rappresentare solo una parte della pretesa erariale.

Se dubbi non sembrano porsi nel caso di una sentenza sfavorevole da parte della Commissione tributaria regionale, qualche perplessità può essere nutrita nel caso di **sentenza sfavorevole di primo grado**. In assenza di espressi diniego si potrebbe ammettere anche in questo caso la rottamazione, con qualche dubbio però in merito alla possibilità di proseguire la controversia per la quota di carico erariale restante.